

La liberatoria:cos'è e a cosa serve

Mod. GC005-01

Quando le fotografie, o immagini in genere, di persone vengono utilizzate per concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo si faccia rilasciare una LIBERATORIA detta anche *release* in inglese. Si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine.

La liberatoria va stilata in duplice copia, l'originale sarà conservato dal fotografo, l'altra copia dal soggetto ripreso.

La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio. Più esattamente la legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) che regola *"la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*.

Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93

Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98 - Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figurì sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis....).

Per esempio un mercato può essere considerato un 'fatto pubblico', un avvenimento, anche se non in senso stretto. Dunque le foto fatte in un mercato o in un raduno pubblico possono essere riprodotte senza liberatoria da parte dei soggetti, a patto che sia evidente che sono state riprese appunto in quella sede e che il soggetto non sia isolato dal contesto.

Si può mettere in mostra senza liberatoria la fotografia fatta all'amica carina della sposa, ripresa durante o dopo la cerimonia delle nozze? Dipende! SI se la foto è stata scattata durante la cerimonia pubblica, NO se si tratta di un primo piano che isola la ragazza dal contesto o se la foto è stata ripresa fuori dell'ambito della cerimonia.

Se invece si incontra una bella ragazza per la strada e si pensa di fotografarla per esporre le sue foto in una mostra o un concorso è evidente che sarà necessario chiederle di firmare la liberatoria.

Le domande da porsi sono: 1- è un luogo pubblico? SI; 2- il soggetto è ripreso insieme ad altri e non isolato in un primo piano? SI. Allora si può fare a meno della liberatoria.